

ORIGINALE

Sentenza n. 3288/2016 pubbl. il 21/11/2016

RG n. 5975/2014

Repert. n. 4612/2016 del 21/11/2016

N. R.G. 5975/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5975/2014 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED]

OPPONENTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

BANCA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
COOPERATIVA AGRICOLA [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED],
COOPERATIVA AGRICOLA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

AZIENDA AGRICOLA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
[REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED]),

AZIENDA AGRICOLA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
[REDACTED] BANCA (C.F. [REDACTED]),

CONSORZIO AGRARIO [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
BANCA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

BANCA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
[REDACTED] SNC (C.F. [REDACTED]),

[REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED]),
[REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]),
[REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]),

CONSORZIO [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

OPPOSTI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c..

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'opposizione è fondata nei soli confronti di Banca [REDACTED]

Il Tribunale di Foggia Articolazione Territoriale di Lucera, con la sentenza n. 346/2014 pubblicata il 16.4.2014, passata in giudicato, ha accertato la nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente n. [REDACTED] intercorso tra [REDACTED] e Banca [REDACTED], e, per l'effetto, ha rideterminato il rapporto dare – avere tra le parti rilevando, alla data di chiusura del conto, un saldo attivo di euro 17.591,23 a favore del correntista.

Il contratto di mutuo ipotecario posto da Banca [REDACTED] a fondamento della procedura esecutiva n. 138/04 r.g.e. Trib. Lucera è stato stipulato, per espressa ammissione dell'istituto bancario, all'esclusivo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata dal mutuatario sul conto corrente, ed il pagamento delle rate di mutuo è avvenuto, per espressa previsione contrattuale, mediante prelievo diretto degli importi corrispondenti dallo stesso conto corrente.

Orbene non è revocabile in dubbio che tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo vi è un «collegamento negoziale» che li rende interdipendenti. Laddove il saldo debitore del conto corrente derivi dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, pertanto, tali vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo. Ne deriva che, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti), lo stesso è nullo per mancanza di causa concreta: nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla Banca (che, anzi, è tenuta a restituire al correntista/mutuatario le rate di mutuo versate). In effetti, in tale ipotesi l'accredito della somma mutuata sul conto corrente costituisce una mera operazione contabile, finalizzata ad «abbattere» lo scoperto poi rivelatosi insussistente.

Nel caso di specie il titolo contrattuale azionato dalla creditrice procedente Banca [REDACTED] è dunque affetto da nullità "derivata" dal sopravvenuto accertamento giudiziale dell'inesistenza del saldo passivo di conto corrente.

Risulta altresì giudizialmente accertata l'inesistenza dei crediti azionati dalle altre banche intervenute nella procedura esecutiva, ed in particolare:

con la sentenza n. 347/2014 del Tribunale di Foggia ex Tribunale di Lucera, pubblicata il 16.4.2014, è stata accertata la nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 7481 stipulato tra il [REDACTED] e la Banca [REDACTED], con la determinazione di un saldo attivo di euro 17.768,79 a favore del correntista;

con la sentenza n. 114/2013 del Tribunale di Lucera Sezione Distaccata di Apricena, pubblicata il 25.7.2013, è stato revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore della Banca [REDACTED] ed è stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dal [REDACTED], con la condanna della banca a pagare in favore dell'opponente la somma di euro 33.475,45;

con la sentenza n. 203/11 del Tribunale di Lucera Sezione Distaccata di Apricena, pubblicata il 31.8.2011, è stata accertata la nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 5171812 stipulato tra il [REDACTED] e [REDACTED], con la determinazione di un saldo attivo di euro 36.681,44 a favore del correntista.

L'invalidità sopravvenuta dei suddetti titoli non estende tuttavia i propri effetti all'intera procedura esecutiva promossa da Banca [REDACTED], nella quale sono intervenuti altri creditori titolati.

A riguardo vanno richiamati ed applicati i seguenti principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota sentenza del 7.1.2014 n. 61:

- “nel sistema (quale il nostro) che accoglie il principio della par condicio creditorum e rifiuta il riconoscimento del diritto "di priorità" al creditore procedente (diritto, invece, riconosciuto nel sistema tedesco), dall'art. 500 c.p.c. deve farsi derivare che il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo si trova in una situazione paritetica a quella del creditore procedente, potendo sia l'uno, sia l'altro dare impulso al processo esecutivo con il compiere o richiedere al giudice il compimento di atti esecutivi. Sia il creditore pignorante, sia quello interveniente (munito di titolo) sono, in buona sostanza, titolari dell'azione di espropriazione che deriva dal titolo di cui ciascuno di essi è munito e che ciascuno di essi esercita nel processo esecutivo...”;
- “l'azione esecutiva si concretizza in un iter composto di una serie di atti espropriativi compiuti dal creditore o, su sua richiesta, dal giudice, dei quali l'uno presuppone il compimento dell'altro che lo precede. Questo requisito di "completezza" appartiene a tutte le azioni esecutive, parallele e concorrenti, che sono esercitate nel processo esecutivo; ossia, a quella del creditore pignorante ed a quelle dei singoli creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo. Pertanto, l'atto di esercizio della propria azione esecutiva da parte di un legittimato è anche atto di esercizio delle azioni esecutive degli altri legittimati. Ciò, ovviamente, vale anche per gli atti esecutivi compiuti dal creditore pignorante prima dell'intervento c.d. "titolato" ed, in particolare, per il pignoramento. Cosicché, nel momento dell'intervento, il creditore munito di titolo, che è legittimato al compimento dei singoli atti espropriativi, compie atto d'esercizio dell'azione esecutiva e perciò partecipa al pignoramento già da altri eseguito; pignoramento che si pone come indispensabile, primo atto di concretizzazione dell'azione esecutiva in ipotesi spettante anche al creditore intervenuto in forza di titolo esecutivo e necessario presupposto degli atti esecutivi successivi”;
- “nel processo d'esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido (secondo quanto si preciserà in seguito), non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante”. In altri termini, una volta iniziato il processo in base ad un titolo esecutivo esistente all'epoca, il processo stesso può legittimamente proseguire, a prescindere dalle sorti del titolo originario, se vi siano intervenuti creditori a loro volta muniti di valido titolo esecutivo. Dell'atto iniziale del processo (il pignoramento) si avvarranno, peraltro, non solo il creditore intervenuto in forza di valido titolo esecutivo, ma anche gli altri creditori, pur se intervenuti successivamente alla sopravvenuta illegittimità dell'azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante.”.

Nel caso di specie, pertanto, la caducazione sopravvenuta dei titoli azionati dai predetti Istituti di Credito non travolge la posizione degli altri interventori titolati, i quali conservano il diritto di dare impulso alla procedura di esecuzione in forza di titoli tuttora muniti di forza esecutiva.



Nel rapporto tra l'opponente e le banche sopra menzionate le spese seguono la soccombenza.

Nel rapporto tra il [redacted] e gli altri creditori opposti le spese possono essere invece compensate, stante l'obiettiva opinabilità della questione concernente l'estensione dell'invalidità del titolo del creditore procedente all'intera procedura esecutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara l'inesistenza del diritto di Banca [redacted] [redacted] s.p.a., Banca [redacted] e Banca [redacted] di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di [redacted]

rigetta nel resto l'opposizione;
condanna i suddetti Istituti di Credito, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 914,00 per spese, € 14.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
compensa le spese nel rapporto tra l'opponente e gli altri convenuti costituiti;
nulla per le spese nel rapporto tra il [redacted] e i convenuti contumaci.

Foggia, 21.11.2016

Il Giudice
dott. [redacted]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCIÀ A RICHIESTA

DELLA ~~SI~~ SIG. [redacted]

PER L'USO CONSENTITI

Fp 13/12/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[redacted]



ESATURI € 11,54 X 5





Tribunale Ordinario di FOGGIA

SETTORE CIVILE CONTENZIOSO

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a: [REDACTED]

Foggia, 13/12/2016

dott.ssa [REDACTED]

funzionari giudiziario
[REDACTED]



Studio Ghibli
Mars